



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

REGOLAMENTO COMUNALE
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi
economici

Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 27/12/2016.

TITOLO I

ART. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241 e succ. mod., determina i criteri e le modalità cui il Comune di Villesse deve attenersi nei procedimenti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone singole ed associate e ad enti pubblici o privati.
2. Sono fatte salve le diverse prescrizioni contenute in normative statali e/o regionali.

ART. 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) contributo e/o sovvenzione: l'erogazione di somme a fondo perduto per attività finalizzate a scopi sociali, culturali, sportivi e di ricerca;
 - b) sussidio ed ausilio finanziario: gli interventi di natura economica tesi al superamento di uno stato di difficoltà temporanea o ricorrente in cui versa un individuo e/o un gruppo familiare;
 - c) attribuzione di vantaggi economici: la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo. Sono da ricomprendersi in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

TITOLO II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI PER FINI RICREATIVI – CULTURALI – SPORTIVI

ART. 3 - Soggetti beneficiari dei contributi e delle sovvenzioni.

1. Possono usufruire dei contributi e/o delle sovvenzioni, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera a):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., anche non aventi personalità giuridica, preferibilmente con sede e/o operatività a Villesse che svolgono attività finalizzate allo sviluppo sociale, economico, culturale, ricreativo e sportivo della comunità amministrata.

ART. 4 - Scopo dei contributi e delle sovvenzioni.

1. La concessione di contributi e/o sovvenzioni è diretta al solo raggiungimento delle finalità di interesse pubblico e/o collettivo di cui all'art. 1 – c. 1.
2. Gli interventi comprendono quelle attività ed iniziative che il Comune può realizzare, mediante la stipula di convenzioni, oppure con il patrocinio, in collaborazione con enti, associazioni, comitati e/o privati o che ritiene meritevoli di sostegno finanziario.
3. La concessione di contributi e/o sovvenzioni può prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario purché, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

ART. 5 - Carattere dei contributi e delle sovvenzioni.

1. Le concessioni di contributi e sovvenzioni possono avere carattere:
 - a) straordinario: in caso di intervento “una tantum” teso a garantire, assistere, e/o sanare situazioni eccezionali;
 - b) ordinario: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, eventualmente ripetuto o ripetibile, relativi alle attività ed iniziative di cui all'art. 4 – c. 2.

ART. 6 - Modalità per la richiesta dei contributi e delle sovvenzioni.

1. L'Amministrazione comunale può concedere contributi e sovvenzioni per le finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento a enti, società, associazioni, comitati, privati singoli, ecc..

Il richiedente, se legale rappresentante (per enti, associazioni, ecc.), dovrà allegare all'istanza:

- Statuto o altra documentazione da cui si evincano in modo non equivoco gli scopi e i fini sociali; (solo la prima volta o dichiarazione di aver già presentato);
- Relazione esplicante le attività svolte nell'anno precedente la richiesta del contributo e/o sovvenzione;
- Relazione illustrativa delle attività che si intendono svolgere nell'anno afferente la richiesta;
- Preventivo di spesa relativo all'organizzazione ed al costo di mezzi, equipaggiamenti, strutture.

Il richiedente, se singolo privato, dovrà allegare all'istanza una relazione descrittiva delle motivazioni, degli obiettivi e dei costi relativi.

2. Le domande, valide per l'anno di competenza, dovranno pervenire all'Amministrazione comunale entro e non oltre il **28 febbraio** di ogni anno.
3. Il termine del **28 febbraio** potrà essere derogato esclusivamente nel caso di richiesta a sostegno di specifiche attività derivanti da eventi di particolare rilevanza nel contesto socio-culturale locale, non prevedibili nella normale programmazione di inizio anno.
4. Non verranno prese in considerazione le richieste generiche e non sostenute da adeguato programma.

ART. 7 - Erogazione dei contributi e delle sovvenzioni.

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 8 - Rendicontazione dei contributi e delle sovvenzioni.

1. Tutte le erogazioni, entro il **28 febbraio** dell'anno successivo a quello di utilizzo, dovranno essere rendicontate all'Amministrazione comunale da parte dei beneficiari, pena la revoca del beneficio economico concesso e con l'obbligo della sua restituzione.
2. Al fine di tale rendicontazione i beneficiari devono presentare:
 - copia del bilancio consuntivo;
 - fatture e/o ricevute quietanzate;
 - relazione sull'attività svolta;
 - dichiarazione di utilizzo del contributo in conformità alle finalità di concessione, sottoscritto dal legale rappresentante;
 - dichiarazione di non aver ricevuto, successivamente alla presentazione della domanda, altri contributi per la realizzazione della medesima attività.
3. Il beneficiario, nel caso in cui abbia utilizzato il contributo e/o la sovvenzione per realizzare un programma diverso da quello presentato, sarà tenuto a restituire la somma già liquidata.
4. Per i contributi e/o sovvenzioni fino ad un massimo di Euro 250,00 non è richiesta alcuna rendicontazione.

ART. 9 - Comunicazioni relative ad eventuali altri contributi e/o sovvenzioni.

1. Qualora il beneficiario usufruisca di altri interventi economici finalizzati erogati da enti pubblici diversi dall'Amministrazione comunale, dovrà darne alla stessa tempestiva comunicazione, a pena di revoca del contributo e con l'obbligo di restituire lo stesso maggiorato degli interessi legali.
2. È facoltà dell'Amministrazione comunale, sulla scorta di tale comunicazione, rideterminare l'importo del contributo, sovvenzione o sussidio concesso.

ART. 10 - Ammontare dei contributi e delle sovvenzioni.

1. La Giunta comunale determinerà l'ammontare delle contribuzioni, delle sovvenzioni, dei sussidi, degli ausili finanziari, di cui agli articoli precedenti, in ragione delle disponibilità di bilancio.

TITOLO III
CONCESSIONE DI INTERVENTI ECONOMICI
DI NATURA ASSISTENZIALE

ART. 11 - Finalità e ambito di intervento dei sussidi e degli ausili finanziari.

1. L'Amministrazione comunale promuove la realizzazione di mirati interventi di assistenza economica, ovvero sussidi ed ausili finanziari, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti ai Comuni, ai sensi del DPR 616/1977.
2. L'Amministrazione comunale delibera in conformità ai criteri previsti dalle "direttive in materia di assistenza sociale per l'erogazione di prestazioni e servizi" in applicazione della Legge Regionale n. 35/1981 e succ. mod., in conformità delle vigenti leggi e disposizioni in materia socio-assistenziale e tenuto conto, per gli interventi aventi carattere di residenzialità, della normativa in materia di domicilio di soccorso.
3. Gli interventi di cui al presente capo sono finalizzati a concorrere al superamento di condizioni determinate dal bisogno economico, che non consentono alla singola persona, o al nucleo familiare, di provvedere in modo adeguato alle necessità fondamentali di vita e che possono favorire il rischio di emarginazione e/o di disadattamento sociale.

ART. 12 - Soggetti destinatari.

1. Possono usufruire degli interventi economici del presente Titolo le seguenti persone:
 - a) i cittadini residenti nel Comune;
 - b) gli stranieri ed apolidi residenti nel Comune con permesso di soggiorno;
 - c) le persone non residenti nel Comune dimoranti o di passaggio, che siano bisognose di interventi non differibili.

ART. 13 - Modalità di accesso ai sussidi ed agli ausili finanziari.

1. L'accesso ai benefici economici può essere richiesto per iscritto dalla persona interessata, promosso d'ufficio o per iniziativa di Enti, Istituzioni e/o Associazioni/Organizzazioni di volontariato.
2. Per l'accertamento dello stato di bisogno e la determinazione del fabbisogno economico vengono considerate la disponibilità economica e la situazione patrimoniale del nucleo familiare della persona interessata.
3. La valutazione complessiva della situazione è effettuata dal Servizio Sociale del Comune.
4. Agli effetti del presente articolo per nucleo familiare si intende quello anagraficamente dichiarato e composto anche da tutti coloro i quali vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e concorrono alla gestione dell'economia familiare.
5. Il Responsabile del Servizio, sulla base di apposita relazione dell'Assistente Sociale, procede all'assegnazione e liquidazione del contributo per l'importo stabilito dal servizio sociale.

ART. 14 - Tipologia degli interventi

1. L'erogazione dell'assistenza economica (sussidi ed ausili finanziari) viene effettuata attraverso le seguenti tipologie di intervento:
 - contributo economico a carattere continuativo;
 - contributo economico a carattere straordinario;
 - contributo economico finalizzato;
 - contributo economico a sostegno di specifiche condizioni socio-familiari con riferimento alla normativa statale e regionale in materia;
 - sostegno economico mediante la concessione del "prestito sociale" i cui elementi costituiti saranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta nella delibera di concessione.

ART. 15 - Integrazione rette di ricovero.

1. L'Amministrazione comunale può contribuire al pagamento delle rette di ricovero per quelle persone auto e non auto-sufficienti, non in grado di provvedere con mezzi propri o attraverso le persone civilmente obbligate, dopo aver posto in essere le seguenti condizioni e precauzioni:
 - accertamento della necessità dell'accoglimento in ambiente protetto e dell'assenza di soluzioni alternative, acquisito attraverso una relazione socio-sanitaria redatta dall'assistente sociale, che contempla altresì il consenso dell'interessato;
 - accertamento, tramite idonea documentazione, della situazione economica dell'interessato e dei congiunti civilmente obbligati agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile;
 - atto formale di impegno dell'interessato per il versamento all'Amministrazione comunale dell'intero ammontare del reddito goduto o comunque di proventi a carattere continuativo (pensioni, vitalizi, ecc.), al netto della quota di autonomia finanziaria nella misura stabilita annualmente dai competenti organi regionali;
 - atto formale d'impegno da parte dei parenti civilmente obbligati a versare all'Amministrazione Comunale la quota a proprio carico, così come determinata ai sensi del successivo art. 16;
 - nel caso di esistenza di beni immobili di proprietà dell'interessato, l'Amministrazione potrà chiedere l'accensione di ipoteca legale a proprio favore, a garanzia del rimborso da parte dell'interessato e di eventuali eredi, della somma versata a titolo di integrazione retta.

ART. 16 - Partecipazione alle spese.

1. Per quanto riguarda la partecipazione alle spese di cui all'art. 15 da parte degli obbligati agli alimenti, si applicano le disposizioni del Codice Civile (artt. 433 e segg.).

ART. 17 - Rendicontazione dei sussidi ed ausili finanziari.

1. I contributi di cui al presente titolo non sono di regola rendicontati dai beneficiari salvo caso contrario previsto nella relazione dell'Assistente Sociale.

TITOLO IV

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 18 - Soggetti beneficiari di “vantaggi economici”.

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente titolo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera c):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., anche non aventi personalità giuridica, preferibilmente con sede e/o operatività a Villesse che svolgono attività finalizzate allo sviluppo sociale, economico, culturale, ricreativo e sportivo della comunità amministrata.

ART. 19 - Natura del “vantaggio economico”.

1. Le concessioni di vantaggi economici sono relative:
 - A) Al godimento di un bene comunale mediante:
 - La concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc e per l'attività degli enti di cui all'art. 19, comma 1, lettera c);
 - La concessione in uso di locali/aree di proprietà comunale.
 - B) Alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata.
2. Trovano in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comuni.

ART. 20 - Procedura per ottenere il godimento di un “vantaggio economico”.

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati inoltrano apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio.
2. La concessione del bene è disposta dalla giunta comunale e può essere revoata in qualsiasi momento.

ART. 21 - Patrocinio comunale

1. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso dal Sindaco, previa acquisizione del parere dei servizi comunali eventualmente interessati, alle iniziative e manifestazioni organizzate anche al di fuori del territorio comunale, che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.
2. Sono ammesse al patrocinio anche le manifestazioni organizzate da enti, istituzioni, fondazioni e associazioni di carattere nazionale o internazionale che non abbiano fini di lucro.
3. Il patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.
4. È fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome ed il simbolo del Comune.

ART. 22 - Domanda di patrocinio

1. La domanda per la concessione del patrocinio, deve pervenire all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 15 giorni e contenere le seguenti indicazioni:
 - estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato, se non già presentati;
 - generalità, numero di codice fiscale e recapito telefonico e sottoscrizione del presidente o del legale rappresentante dell'ente o della associazione o del responsabile della manifestazione, se non già presentati;
 - relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta;
 - richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal successivo art. 24.

ART. 23 - Istruttoria della domanda

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei servizi comunali eventualmente interessati alla istruttoria della domanda.
2. Ove necessario può richiedere qualsiasi elemento, informazione o documento integrativo utile all'istruttoria della domanda.
3. Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, verrà pronunciata la decadenza e la conseguente archiviazione della relativa pratica.

ART. 24 - Agevolazioni aggiuntive

1. Con la concessione del patrocinio il Sindaco può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri delle strutture interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

1. uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
 2. collaborazione tecnica del personale comunale;
 3. concessione di premi di rappresentanza;
 4. uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione.
2. Per le agevolazioni di cui ai punti n. 1) 2) 4) alla domanda dovrà essere allegato anche il piano economico-finanziario della iniziativa o della manifestazione.

ART. 25 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:
 - a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
 - b) le leggi regionali;
 - c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia;
 - d) la normativa in materia di tutela dei dati personali.

ART. 26 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 10 della L. 18/08/2000, n. 267, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. È istituito e depositato presso l'Amministrazione comunale apposito Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (D.P.R. 7/04/2000, n. 118).

ART. 27 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento, entrerà in vigore il giorno stesso dell'esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi del vigente Testo Unico n.267/2000.